



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,  
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

### **Progetto di legge n. 323 relativo a:**

**ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, N. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 ‘DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE’ E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N. 3 ‘LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013’ E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 ‘COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021’” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.**

**Testo licenziato-dalla Commissione, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

**PROGETTO DI LEGGE N. 323  
di iniziativa della Giunta regionale**

Licenziato l'8 maggio 2025 nella seduta n. 187  
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	42	34		8
Maggioranza richiesta	22			

Incaricata a relazionare in aula il Consigliere Marco DOLFIN  
Correlatore il Consigliere Jonatan MONTANARIELLO

**ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, N. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 ‘DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE’ E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N. 3 ‘LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013’ E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 ‘COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021’” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.**

*Relazione:*

*Relatore il Consigliere Marco DOLFIN*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri,*

*Negli ultimi anni la coscienza rispetto alle tematiche ambientali è molto aumentata, a tutti i livelli della società, divenendo argomento centrale tanto nel dibattito pubblico quanto all'interno delle imprese di trasporto persone. La prescrizione contenuta nella disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente risulta quindi definitivamente superata dal sentimento comune e dall'evoluzione tecnologica che ha interessato il mercato dei veicoli.*

*Le associazioni di categoria del settore ritengono che limitare l'età massima degli autobus utilizzati per il noleggio rappresenti oggi un impedimento all'attività stessa di numerose imprese del settore, interferendo con il ciclo degli investimenti aziendali e il rinnovo fisiologico del parco veicoli.*

*Nella normativa italiana peraltro non esiste un limite temporale oltre il quale un mezzo non può circolare ma la sicurezza nella circolazione è comunque garantita dalle verifiche periodiche in sede di revisione previste dal Codice della Strada.*

*Infine il mercato delle immatricolazioni è sempre più condizionato dalle stringenti limitazioni al traffico previste dalle misure ambientali per il miglioramento della qualità dell'aria che stimolano il rinnovo del parco veicoli.*

*Sul tema si sono recentemente espresse sia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 dell'11 gennaio 2019 che ha dichiarato l'illegittimità della normativa della Regione Piemonte, la quale disponeva che “al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti”, sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha recentemente osservato come la norma in questione anche della Regione del Veneto appaia restrittiva della*

*concorrenza e discriminatoria rispetto agli esercenti l'attività di trasporto operanti nelle Regioni ove non è posto alcun limite di anzianità entro il quale i mezzi possono circolare.*

*Si ritiene quindi questo il momento particolarmente proficuo, anche alla luce della scadenza dell'estensione del termine a diciannove anni previsto dall'articolo 19 "Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente" della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, resosi necessario per far fronte al periodo emergenziale dovuto all'epidemia COVID-19, per rivedere questa limitazione posta dalla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11.*

*Nello specifico, l'articolo 1 abroga l'articolo 5, comma 3 e l'articolo 16, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 che prevedono, rispettivamente, il divieto di utilizzo degli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, nonché l'articolo 17, comma 3 per la parte in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'attività di noleggio.*

*L'articolo 2 abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, dell'utilizzo di autobus con più di quindici anni e sino a trent'anni dalla prima immatricolazione, previo il pagamento di un contributo annuo di 250 euro.*

*L'articolo 3 abroga l'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, che prevede, per un periodo transitorio, la rideterminazione del termine di quindici anni di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, in diciannove anni. Detto articolo viene inserito per una maggiore chiarezza del quadro normativo vigente, stante che gli effetti del richiamato articolo 19 sarebbero comunque cessati a far data dal 1° gennaio 2025.*

*L'articolo 4 prevede delle disposizioni transitorie per regolare gli effetti relativi e conseguenti all'abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore ai quindici anni.*

*L'articolo 5 contiene una norma finanziaria.*

*L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della Legge regionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.*

*Nel corso dell'istruttoria, si è preso atto del parere di astensione, con proposte, reso dalla CAL (in data 14 aprile 2025), ritenendosi in merito di confermare le valutazioni di legittimità costituzionale dell'intervento sottese alla iniziativa legislativa in esame, atteso che la disciplina in materia già contempera, nell'esercizio dei titoli di competenza legislativa Stato – Regioni, aspetti afferenti alla tutela della concorrenza, superando – anche sulla scorta di quanto rappresentato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come sopra*

*richiamata e della stessa pronuncia, indirizzata anche alla Regione del Veneto, della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – disposizioni legislative, anche regionali, ritenute preclusive della libertà di iniziativa economica nel settore, ma nel contempo salvaguardando i profili di sicurezza della circolazione e delle persone, per effetto della disciplina statale vigente in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motori , nonché della disciplina afferente ai requisiti e controlli necessari a garantire l'efficienza.*

*Quanto alla richiesta dello stesso CAL, di previsione di un contributo della regione per sostenere il rinnovo del parco mezzi da parte degli operatori del settore, è stato curato un apposito ordine del giorno, da sottoporre, come deciso in seduta di Commissione, ai Capigruppo, con il quale si invita la Giunta regionale a valutare di prevedere un intervento finanziario per l'ammodernamento del parco mezzi.*

*In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 24 marzo 2025, dove ha assunto il numero 323 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.*

*Il 1° aprile è stato assegnato in sede referente alla Seconda Commissione.*

*Nella seduta del 10 aprile è stato illustrato ai componenti della medesima.*

*Acquisito, come detto, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali e della Prima Commissione (espresso in data 7 maggio 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta dell'8 maggio 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 323 e lo ha licenziato a maggioranza.*

*Hanno votato a favore: il Presidente **Rizzotto** -con delega del Consigliere **Formaggio**- (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni) ed i Consiglieri **Bet**, **Bisaglia**, **Centenaro**, **Michieletto**, **Sponda**, **Vianello** e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Puppato** -con delega del Consigliere **Dolfin**- (Liga Veneta per Salvini Premier) e **Boron** -con delega del Consigliere **Valdegamberi**- (Misto).*

*Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri **Bigon** -con delega del Consigliere **Montanariello**- (Partito Democratico Veneto), **Zanoni** -con delega del Consigliere **Masolo**- (Europa Verde) e **Lorenzoni** (Misto).*

**ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, N. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 ‘DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE’ E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N. 3 ‘LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013’ E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 ‘COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021’” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.**

**Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell’articolo 5 e il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 le parole: “5, comma 3,” sono soppresse.

**Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013.”.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.

**Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.**

1. L’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 è abrogato.

**Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.**

1. Le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, continuano a trovare applicazione limitatamente ai contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 per i quali è stato notificato il verbale di contestazione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

3. Le sospensioni dell'autorizzazione all'attività di cui all'articolo 17, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, già adottate i cui effetti permangono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente.

**Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate in euro 8.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", si fa fronte con contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 2 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2025-2027".

**Art. 6 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” .....	4
Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013.” .....	4
Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021” .....	4
Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni .....	4
Art. 5 - Norma finanziaria .....	5
Art. 6 - Entrata in vigore .....	5